

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

13.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE NELLO BALESTRACCI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		BAGHINO FRANCESCO GIULIO	11, 15, 18, 23
BALESTRACCI NELLO, <i>Presidente</i>	3	BASSANINI FRANCO	6
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		BERNARDI ANTONIO	7, 10, 12
Ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa alla disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (1830)	3	PETROCELLI EDILIO	14, 15, 16, 18, 19 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27
BALESTRACCI NELLO, <i>Presidente</i> 3, 5, 6, 7, 8, 11 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27		SCAIOLA ALESSANDRO, <i>Relatore</i>	4, 6, 7, 8, 11 14, 15, 22, 23, 25
AMATO GIULIANO, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> 5, 6, 7, 8 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27		SERVELLO FRANCESCO	5, 10, 11, 12, 19, 20
		STERPA EGIDIO	5, 7, 14, 15, 22, 23, 24
		ZOLLA MICHELE	9, 11, 12, 15, 16, 22
		Votazione segreta:	
		BALESTRACCI NELLO, <i>Presidente</i>	27

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,25.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Franchi Franco, Mastella, Quercioli, Serri, Tatarella sono rispettivamente sostituiti dai deputati Baghino, Savio, Motetta, Bernardi Antonio, Del Donno.

Discussione del disegno di legge: Ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa alla disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (1830).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa alla disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria ».

Ricordo che il relatore, onorevole Scaiola, aveva svolto la relazione sul provvedimento durante l'esame in sede referente.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti,

li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« È vietata l'intestazione a società fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle società editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società editrici stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società editrici di giornali quotidiani ».

La lettera c) del settimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituita dalla seguente:

« c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, nonché degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa ».

(È approvato).

ART. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416, aggiunto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1983, n. 137, è sostituito dal seguente:

« Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società editrici a

soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo è nullo. È parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società intestatarie di azioni o quote di società editrici nelle ipotesi in cui l'assetto della proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto comma del precedente articolo ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

L'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Le società con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di società editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1 l'intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile è parificata all'intestazione a persone fisiche.

Le società con azioni quotate in borsa di cui al primo comma non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) del settimo comma dell'articolo 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione dell'elenco dei soci intervenuti all'assemblea di approvazione del proprio bilancio, che siano intestatari di azioni il cui valore interessi più del dieci per cento del capitale sociale.

Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle società che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ».

Il relatore onorevole Scaiola ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: « giornali quotidiani » della sesta riga, aggiungere: « o di società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani ».

Al penultimo comma, penultima riga, alla parola: « dieci » sostituire la parola: « cinque ».

Gli onorevoli Bernardi Antonio, Petrocelli, Macciotta, Gualandi e Quercioli hanno presentato, con formulazione identica a quella del relatore, il seguente emendamento:

Aggiungere al sesto rigo del primo comma, dopo la parola: « quotidiani », le seguenti: « o di società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani ».

Gli onorevoli Bassanini e Bernardi Antonio hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, sostituire le parole da: « dell'elenco dei soci » alla fine del comma, con le parole: « dell'elenco dei soci che siano intestatari di azioni il cui valore interessi più del due per cento del capitale sociale ».

Al terzo comma sopprimere le parole « intervenuti all'assemblea di approvazione del proprio bilancio » e sostituire le parole: « dieci per cento » con le parole: « cinque per cento ».

Gli onorevoli Bernardi Antonio, Petrocelli, Macciotta, Gualandi e Quercioli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire al nono rigo del terzo comma la cifra: « dieci » con la cifra: « due ».

ALESSANDRO SCAIOLA, *Relatore*. Il primo emendamento da me presentato si muove nell'ottica della trasparenza. Si propone cioè l'obiettivo di un miglior approfondimento delle finalità che la legge persegue. Dato che anche il testo del Go-

verno si muove nella stessa direzione si tratta di una precisazione.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

EGIDIO STERPA. Vorrei sottoporre ai colleghi una osservazione: in questo articolo 3 si parla di comunicazioni dell'elenco dei soci intervenuti all'assemblea. Chi conosce la materia sa che è pressoché impossibile, anzi è impossibile, sapere chi sono i possessori delle azioni.

La FIAT ad esempio, non è in grado di dire chi siano i possessori delle proprie azioni. Personalmente ritengo che questo articolo 3 andrebbe soppresso per non creare equivoci.

FRANCO BASSANINI. Signor presidente, a me pare che la *ratio* ispiratrice del disegno di legge del Governo corrisponda alle preoccupazioni dell'onorevole Sterpa, tant'è che al terzo comma dell'articolo 3 si esentano le società per azioni quotate in borsa dall'effettuare la comunicazione. La novità è rappresentata proprio dalla esenzione della comunicazione di cui alle lettere *c)* e *d)* del settimo comma dell'articolo 1.

Approfitto di questo intervento per illustrare l'emendamento che ho presentato su questo terzo comma dell'articolo 3, visto che l'intervento dell'onorevole Sterpa me ne dà adito.

Credo sia giusto porsi la preoccupazione che l'onorevole Sterpa ci ha delineato, riguardante solo la comunicazione dell'elenco dei soci, intervenuti all'assemblea, che siano intestatari di azioni per più del 10 per cento del capitale sociale. A me pare che questa soluzione possa essere corretta opportunamente non facendo riferimento ai soci intervenuti, perché soci che hanno un potere di controllo sulla società possono benissimo non intervenire in assemblea, nel senso che le decisioni sono già state concordate dai sindacati di controllo. Quel che mi sembra giusto è prevedere una soglia minima che è qui iden-

tificata nel 10 per cento e che risulta, però, essere molto alta. Abbiamo quindi formulato due proposte: una volta a far sì che le società con azioni quotate in borsa siano tenute alla comunicazione dell'elenco dei soci che siano intestatari di azioni il cui valore interessi più del 2 per cento del capitale sociale, e l'altra volta a ridurre dal 10 al 5 per cento del capitale sociale il valore di azioni intestate ai soci intervenuti all'assemblea di approvazione del proprio bilancio.

Su questi due emendamenti che abbiamo formulato in alternativa l'uno dell'altro, desidereremmo il parere del Governo.

PRESIDENTE. Ricordo che anche il relatore ed i colleghi del gruppo comunista hanno presentato un emendamento analogo a quello a cui ha fatto testé riferimento il collega Bassanini.

FRANCESCO SERVELLO. Ritengo che le preoccupazioni del collega Sterpa siano sostanzialmente superate proprio dallo spirito e dalla lettera della modifica intervenuta rispetto alla legge in vigore, perché non si tratta di un elenco limitato ai soci che intervengono all'assemblea, quindi soci che non debbono depositare le proprie azioni, i propri titoli azionari; dunque, il requisito della identificazione sussiste perché trattasi di società e per esse tale requisito è previsto dal codice civile. La preoccupazione del collega Sterpa dovrebbe quindi non sussistere.

Viceversa, sono perplesso sulle modifiche proposte perché a me pare che la dizione del disegno di legge sia la più chiara. Per quale motivo, infatti, dobbiamo indurre una società a dare comunicazione e quindi l'elenco di tutti i soci la cui quota superi il 2 o il 5 per cento se questo è poi irrilevante dal punto di vista della formazione della maggioranza nello ambito delle assemblee? Se i soci che hanno una quota rilevante partecipano all'assemblea, interviene la norma prevista dall'articolo 3 per la quale le quote azionarie devono, in questo caso, essere comunicate; per i soci che non intervengono perché la quota è irrilevante o l'inte-

statario non è interessato a far valere il peso della sua quota, che ragione c'è di ricercare questa titolarità delle azioni? Ecco perché a me sembra più corretta la norma così come proposta nel disegno di legge.

PRESIDENTE. Desidero ricordare ai colleghi che la I Commissione affari costituzionali ha espresso, su questo articolo 3, parere favorevole, a condizioni difficilmente applicabili *in toto*, nel senso cioè che la Commissione di merito ri elabori l'articolo 3 al fine di non vanificare, per le società quotate in borsa equiparate alle persone fisiche, l'obbligo della trasparenza della proprietà. È vero che questo concetto è il filo conduttore della legge n. 416, ma mi rendo conto che è di difficile attuazione.

ALESSANDRO SCAIOLA, *Relatore*. Il parere della I Commissione affari costituzionali porrebbe la nostra Commissione di fronte ad una prospettiva, cioè quella di sopprimere l'articolo 3. Ma credo che l'accoglimento dei due emendamenti che ho presentato possa ugualmente venire incontro alle esigenze da essa prospettate.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti. Ricordo che alla sesta riga del primo comma il relatore e gli onorevoli Bernardi Antonio ed altri hanno presentato un identico emendamento.

Pongo in votazione il primo emendamento del relatore, identico all'emendamento Bernardi Antonio ed altri, favorevole il Governo.

(È approvato).

L'emendamento Bernardi Antonio ed altri risulta pertanto assorbito.

Ricordo che alla penultima riga del terzo comma sono stati presentati quattro emendamenti. Quello del relatore volto a sostituire la parola « dieci » con la parola « cinque », quello del gruppo comunista volto a sostituire la cifra « 10 » con la cifra « 2 », e quelli dei colleghi Bassanini e Bernardi - l'uno alternativo dell'altro - volti o a far sì che per i soci che siano intestatari di azioni la pubbli-

cazione dell'elenco sia prevista qualora il valore sociale di dette azioni interessi più del 2 per cento del capitale sociale o a sostituire le parole « dieci per cento » con le parole « cinque per cento ».

Qual è il parere del Governo su questi emendamenti che ho testé ricordato?

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo aveva fatto la proposta del dieci per cento corrispondente alla disciplina generale di controllo sui trasferimenti delle azioni di società quotate in borsa. Non si capisce, allora, come possa sussistere il fatto di abbassare questo numero in presenza di società connesse con l'attività editoriale.

Se esiste un orientamento della Commissione per fare scendere la soglia minima dal dieci al cinque per cento del capitale sociale, saremmo in presenza di quella poco leggibile raccomandazione o condizione posta dalla I Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, ella ha presentato un emendamento che porta al due per cento il minimo del capitale sociale. Intende mantenere tale emendamento?

FRANCO BASSANINI. Signor presidente, vorrei intervenire sull'ordine delle votazioni. Credo, infatti, che l'emendamento presentato dall'onorevole Bernardi e da me sia da porre in votazione prima del testo del disegno di legge in quanto la proposta di emendamento del cinque per cento da noi avanzata è subordinata all'eventuale reiezione della proposta del due per cento.

In secondo luogo vorrei far osservare sinteticamente al Governo che la disciplina delle società editoriali proprio per le caratteristiche di tale attività consiglia di andare al di sotto delle soglie di attenzione previste dalla disciplina generale per le società per azioni.

Ho notato nell'intervento del rappresentante del Governo una certa disponibilità su questo punto. Mi sembra, infatti,

che la nostra proposta di scendere al due per cento non comporti grossissime difficoltà; si tratta infatti di aumentare il numero dei comunicati.

Sono d'accordo, inoltre, sull'eliminazione della clausola riguardante le partecipazioni alle assemblee, perché, in realtà, possono esistere delle società di un certo rilievo che decidono di non partecipare all'assemblea in quanto non interessate. Questa clausola andrebbe inoltre eliminata per evitare che sfuggano al controllo i titolari di azioni per quote rilevanti che per qualunque ragione decidano di non partecipare per quell'anno all'assemblea dei soci.

EGIDIO STERPA. Vorrei far osservare al collega Bassanini che a me sembra assurdo ritenere che questo articolo 3 vada soppresso, se non altro per non scontrarci con la condizione posta dalla Commissione affari costituzionali. Se poi si propone di scendere addirittura al due per cento giungiamo alla materiale impossibilità di controllare i possessori di azioni. Tra l'altro la stessa proposta del cinque per cento pone dei problemi alle società editrici, i quali sono difficilmente risolvibili. Se si aggiunge, inoltre, l'obbligo della comunicazione per i soggetti interessati alle assemblee arriviamo ad approvare una legge assolutamente inapplicabile. Qui mi pare si stia demonizzando l'inesistente.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ho ascoltato con attenzione gli interventi degli onorevoli Bassanini e Sterpa e vorrei precisare che il comma nel suo insieme ha una *ratio* che la proposta del collega Bassanini finisce per frustrare. Tale *ratio* toglie alle società per azioni quotate in borsa l'obbligo di fare le comunicazioni che presuppongono una permanenza nel tempo dei titolari delle azioni medesime. Ma tale situazione in realtà non esiste in quanto i proprietari dei titoli mutano in continuazione e quindi non ha senso fare delle comunicazioni senza possedere un elenco aggiornato dei proprietari delle azioni.

Se però per garantire la trasparenza di questa situazione si sostiene che esista comunque un momento in cui è possibile verificare la proprietà, tale momento è proprio l'assemblea dei soci. Non è possibile, infatti, porre l'obbligo di comunicazione verso soggetti che mutano continuamente.

Inoltre, se venisse approvata la proposta di emendamento del collega Bassanini di abbassare la soglia al due per cento, sarebbe necessario creare una macchina « infernale » per un numero così elevato di comunicazioni. L'onorevole Bassanini ha ragione quando dice che gli intervenuti in assemblea non sono necessariamente gli aventi diritto al voto; la fotografia della situazione proprietaria si può ottenere meglio parlando di « aventi diritto al voto nell'assemblea » che approva il bilancio, e non di partecipanti.

Per raggiungere questi scopi è sufficiente l'approvazione di un emendamento del seguente tenore: sostituire al terzo comma le parole « dei soci intervenuti all'assemblea » con « degli aventi diritto al voto nell'assemblea »; sostituire le parole « che siano intestatari di » con la parola « con » e sostituire, infine, la parola « dieci » con « cinque ».

ANTONIO BERNARDI. Signor presidente, a seguito delle precisazioni del rappresentante del Governo e del suo preannunciato emendamento, dichiaro di ritirare i tre emendamenti al terzo comma, due a firma Bassanini e Bernardi e il terzo a firma Bernardi ed altri.

ALESSANDRO SCAIOLA, *Relatore*. Anch'io ritiro il mio secondo emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento all'articolo 3:

Al terzo comma, sostituire le parole: « dei soci intervenuti all'assemblea » con: « degli aventi diritto al voto nell'assemblea »; sostituire le parole: « che siano intestatari di » con: « con »; sostituire la parola: « dieci » con: « cinque ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Il comma ottavo dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Sono puniti con le pene stabilite dal sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che, nonostante il formale invito a provvedere da parte del servizio della editoria, violano le disposizioni del presente articolo ».

Il relatore, onorevole Scaiola, ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « del presente articolo » con le seguenti: « di cui ai primi 11 commi dell'articolo 1 e di cui all'articolo 11 della legge. Sono soggetti alle stesse pene gli amministratori delle società titolari di azioni o quote di società editrici che comunque controllino, direttamente o indirettamente, società editrici, che non trasmettono alle imprese di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci, malgrado il formale invito da parte del Servizio dell'editoria ».

ALESSANDRO SCAIOLA, *Relatore*. L'articolo 4 introduce il principio che le sanzioni penali scattano solo dopo il formale invito agli amministratori che non si siano adeguati alle disposizioni vigenti. Il mio emendamento quindi è solamente una precisazione.

GULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« I bilanci delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito presso il registro nazionale della stampa, su tutte le testate servite dall'impresa di pubblicità che produce il bilancio ».

Il quarto comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« La concessionaria di pubblicità che controlli una impresa editrice o che sia controllata da una impresa editrice o da una persona giuridica o fisica che controlli una impresa editrice non può esercitare l'esclusiva pubblicitaria per giornali quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il venti per cento della tiratura globale dei quotidiani nell'anno solare precedente ».

Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« È fatto divieto alle imprese concessionarie di pubblicità ed alle imprese editrici di giornali quotidiani di concordare minimi garantiti di gettito pubblicitario e anticipazioni su tale gettito superiori del quindici per cento agli introiti pubblicitari effettivi derivanti dalle inserzioni

pubblicate nell'anno precedente. Qualora nel corso dell'anno l'impresa aumenti le proprie tariffe pubblicitarie, il minimo garantito può essere aumentato in proporzione alla percentuale di aumento delle tariffe, tenuto conto della sua decorrenza. Nel caso di minimi garantiti o di anticipazioni nel primo anno di pubblicazione di un quotidiano che superino gli introiti pubblicitari effettivi, l'eccedenza deve essere recuperata nell'anno successivo. In caso di violazione, la testata decade immediatamente da tutte le agevolazioni e da tutti gli incentivi previsti dalla presente legge e la concessionaria è punita con la multa pari alla differenza fra la somma erogata e gli introiti effettivi dell'anno precedente e comunque non inferiore ai dieci milioni di lire ».

Il relatore, onorevole Scaiola, ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo le parole: « la concessionaria di pubblicità che » aggiungere le parole: « a norma del settimo comma dell'articolo 1 ».

Gli onorevoli Bernardi Antonio, Petrocchi, Macciotta, Gualandi e Quercioli, hanno presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere, al primo rigo del secondo comma, dopo la parola: « che », la seguente frase: « a norma del settimo comma dell'articolo 1 ».

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è soppresso ».

Aggiungere al sesto rigo del terzo comma, dopo la parola: « superiori », le parole: « di più ».

Gli onorevoli Zolla e Balestracci hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo comma, dopo le parole: « giornali quotidiani » inserire le parole: « e di pubblicazioni periodiche settimanali ».

Al terzo comma sopprimere le parole da: « Qualora nel corso » a: « sua decorrenza ».

Gli onorevoli Servello e Baghino hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è soppresso ».

MICHELE ZOLLA. Signor presidente, vorrei richiamare l'attenzione del Governo e del relatore sul terzo comma dell'articolo 5. Nella legge 5 agosto 1981, n. 416, abbiamo compiuto uno sforzo per evitare che ci fosse una concentrazione di testate prevedendo al tempo stesso qualche meccanismo che evitasse una raccolta di pubblicità indiscriminata oltre certi livelli, sotto la spinta di eventuali condizionamenti che potessero essere esercitati nei confronti delle società di pubblicità.

Questo terzo comma suscita in me perplessità perché espressamente afferma che: « È fatto divieto alle imprese concessionarie di pubblicità ed alle imprese editrici di giornali quotidiani di concordare minimi garantiti di gettito pubblicitario e anticipazioni su tale gettito superiori del 15 per cento agli introiti pubblicitari effettivi derivanti dalle inserzioni pubblicate nell'anno precedente ». Non credo sia rispondente agli obiettivi che la legge sull'editoria si propone parlare soltanto di giornali quotidiani e non di periodici e di settimanali, perché mi pare che la pubblicità dei periodici è importante quanto quella dei quotidiani. L'affermazione di cui al primo alinea del comma viene però vanificata nel prosieguo, là dove si dice che: « Qualora nel corso dell'anno l'impresa aumenti le proprie tariffe pubblicitarie, il minimo garantito può essere aumentato in proporzione alla percentuale di aumento delle tariffe, ... »; di conseguenza suppongo che la percentuale del 15 per cento sia stata inserita dal Governo con una *ratio* ben precisa, cioè quella di porre un freno ad un certo tipo di incetta pubblicitaria e al tempo stesso

esercitare un'azione deflattiva secondo gli obiettivi che il Governo persegue.

In conclusione o questo periodo viene soppresso o va integrato il tetto del 15 per cento rispetto agli aumenti che si possono determinare.

Queste sono le ragioni che mi hanno indotto a presentare l'emendamento soppressivo — che ritiro —, ma che sarei pronto a ripresentare se non dovessi avere nel corso della discussione dei chiarimenti.

ANTONIO BERNARDI. Il nostro emendamento al terzo comma in realtà tende a sopprimere il settimo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, riguardante l'aumento del minimo garantito del 15 per cento.

Cerco di spiegarne le ragioni. Questo 15 per cento nacque da una esigenza di trasparenza che aveva un nome preciso, cioè SIPRA; vi era, in definitiva, la necessità di evitare che attraverso i minimi garantiti senza regola si finanziassero giornali che non avevano corrispondenza nel mercato. La situazione del mercato pubblicitario è cambiata in questi anni, tant'è che si ha difficoltà ad assicurare il tetto pubblicitario alla RAI ed il minimo garantito ai vari giornali che alla SIPRA sono associati. Questo 15 per cento non è una norma anti *trust*, è semmai, riferita alla trasparenza perché una normativa anti *trust* riguarda una ristrutturazione del mercato pubblicitario in rapporto all'emittenza televisiva ed allo stampato, cioè una cosa diversa che dobbiamo affrontare in termini nuovi.

Per quanto concerne il meccanismo della trasparenza con la legge n. 137 del 30 aprile 1983, modifichiamo il primo comma dell'articolo 12 imponendo alla concessionaria di pubblicità di rendere noto lo elenco delle testate con le quali ha contratti in esclusiva, quindi la norma della trasparenza l'abbiamo assicurata per altra via. Ma nel concreto accade oggi che questo 15 per cento diviene una grossa arma in mano alla concessionaria di pubblicità rispetto alle imprese editoriali. Infatti, se una impresa editoriale che ha un contrat-

to di pubblicità con una concessionaria che le assicura un certo minimo garantito in un dato anno non raggiunge quel minimo garantito, l'impresa editoriale ha difficoltà a contrattare con un'altra concessionaria di pubblicità perché questa, al massimo, può farle un contratto del 15 per cento, maggiorato rispetto all'anno precedente. Ma in questa situazione, non c'è libera concorrenza perché la concessionaria che aveva il contratto l'anno precedente ha un diritto di prelazione facile da esercitare dal momento che il mercato è condizionato.

Capisco che la soluzione prospettata può non essere la più idonea perché lascia irrisolti altri problemi, ma al momento, la strozzatura che caratterizza la logica di mercato pone una situazione profondamente modificata che rafforza le concessionarie di pubblicità e penalizza le imprese editoriali. Dunque, la cosa più saggia, a mio avviso, sarebbe quella di eliminare il settimo comma dell'articolo in discussione, soprattutto considerando il fatto che le norme per la trasparenza vengono ad essere assicurate dal nuovo primo comma dell'articolo 12. Resta aperto il problema della normativa anti *trust* che deve essere affrontato in modo diverso ed in una nuova struttura della legge.

FRANCESCO SERVELLO. Signor presidente, colleghi, sono presentatore, insieme al collega Baghino, di un emendamento soppressivo del settimo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Quando fu concepito questo comma ci trovavamo in una situazione di mercato diversa da quella attuale, quando, cioè, alcune agenzie pubblicitarie erano nella condizione di offrire dei minimi garantiti elevati. Invece, cosa accade oggi? La SIPRA non ha più il traino che aveva prima e si trova, quindi, nella condizione di dover abbassare quei minimi garantiti. Le altre società che dovessero entrare in concorrenza, e soprattutto la piccola editoria, si troverebbero imbrogliate da questa legge non potendo superare i minimi al di là del 15 per cento. Il che significa privilegiare talune situazioni passate e rendere

più pesante la situazione dell'editoria povera. Questa è la realtà. E di fronte a questa realtà si trovano degli agganci, si aggira la legge.

D'altra parte, siamo in presenza di un mercato che ha ormai stravolto tutti gli argini passati ed in cui la pubblicità televisiva, ad esempio, sta arrivando ai 1.500 miliardi e rotti, un mercato in cui non esistono tetti per nessuna delle agenzie che producono pubblicità radiotelevisiva. Dunque, mettere una specie di griglia insuperabile all'editoria, che è la parte più pericolante, rispetto alla possibilità di mantenere un minimo di pluralismo, di libera informazione, pare quanto mai inopportuno, anche perché il mercato si muove secondo leggi che non sono dettate dal nostro desiderio, ma da realtà in continuo mutamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore su questa ipotesi di soppressione del settimo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416 ?

ALESSANDRO SCAIOLA, *Relatore*. Il problema dovrebbe essere affrontato in sede di disciplina dell'emittenza televisiva in relazione alla carta stampata. Quindi, mi riterrei al parere del Governo.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo è consapevole del problema sollevato e concorda sulla opportunità di rivedere l'insieme della materia con una disciplina complessiva, organica e concordata, che tenga conto del rapporto fra carta stampata ed emittenza televisiva pubblica e privata. Tuttavia, in questa sede, riterrei più opportuno limitarci ad introdurre meri aggiustamenti tecnici alla normativa in questione. Sono pertanto contrario a soluzioni soppressive, necessariamente di portata settoriale e lesive, forse, di quel minimo di garanzia di cui pure godono oggi le testate minori.

MICHELE ZOLLA. Le mie perplessità riguardavano il testo del disegno di legge e il sottosegretario nel suo intervento ha chiarito la *ratio* che è alla base della norma così formulata.

Per quello che concerne le osservazioni che avevo fatto in precedenza circa la formulazione di un emendamento, mi ritengo soddisfatto dei chiarimenti che ho avuto dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è rimasta in sospenso la questione della pubblicità riferita anche ai periodici ed ai settimanali.

MICHELE ZOLLA. Nel caso vengano accolti gli emendamenti soppressivi del gruppo comunista e di quello del MSI-destra nazionale, l'emendamento da me presentato cadrebbe.

FRANCESCO SERVELLO. Ho apprezzato le dichiarazioni del sottosegretario Amato, ma ritengo che nel frattempo la Commissione potrebbe approvare l'emendamento soppressivo del settimo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, per giungere in un secondo tempo alla formulazione di una normativa che investa i problemi del settore editoriale nel suo complesso. Sappiamo benissimo che tale problema è assai complesso e proprio per questo sarà necessario inserire il problema della pubblicità all'interno di un provvedimento complessivo.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Nel caso la Commissione — approvando il nostro emendamento — sopprimesse il settimo comma dell'articolo 12 della legge n. 416 noi realizzeremmo di fatto le condizioni migliori per il ripristino di un giusto rapporto tra il settore della carta stampata e quello televisivo, sia pubblico che privato. Per questo motivo noi invitiamo il Governo a dare parere favorevole al nostro emendamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il rappresentante del Governo ha formulato una richiesta volta ad una valutazione complessiva di questa materia certamente delicata, ma allo stato dei fatti alla presidenza non è giunta una formale richiesta di sospensione della seduta.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. È necessario considerare il rapporto tra settore della carta stampata e settore televisivo nella sua globalità. Se andassimo troppo precipitosamente alla approvazione di una normativa specifica e settoriale, realizzeremmo un risultato opposto a quello auspicato.

I casi sono due: o è vero che esiste una difficoltà oggettiva delle società concessionarie a garantire il minimo garantito del 15 per cento (allora il problema non si pone neppure), oppure questa difficoltà non esiste o è minore di quanto si pensi. La norma che il Governo propone è proprio a garanzia della diffusione degli introiti pubblicitari nel settore della carta stampata. In assenza di tale settore non vedo come la concessionaria possa danneggiare una testata minore rispetto ad una più affermata, ma non impressioniamoci troppo dal divario tra settore televisivo privato e settore della carta stampata. Non dimentichiamoci che uno dei problemi che vogliamo risolvere con l'approvazione di questo provvedimento è proprio quello di assicurare — o cercare di assicurare — la trasparenza delle testate giornalistiche.

Mi permetterei di insistere sull'opportunità di valutare con calma, in modo sereno, l'intera materia oggi al nostro esame.

ANTONIO BERNARDI. Io comprendo le ragioni portate dal rappresentante del Governo, ma esiste una situazione che può assumere dei risvolti anche pericolosi. Quel che è certo nel settore editoriale è la esistenza di una situazione « ingessata », che porta le imprese editoriali a muoversi nel mercato con difficoltà. Nel settore, infatti, le imprese forti diventano sempre più forti, le deboli sempre più deboli; gli ultimi dati della relazione sullo stato dell'editoria italiana confermano questa situazione di difficoltà ed, anzi, rilevano un tendenziale ampliamento della « forbice ».

Tale situazione impone a tutti, al Governo come ai gruppi parlamentari, di stringere i tempi per l'approvazione di

un'adeguata normativa che sia in grado di affrontare la situazione di emergenza anche nel settore televisivo.

Per tali ragioni insisto pur non sottovalutando i rischi che ella, onorevole Amato, ha sollevato, ma rispetto alla situazione attuale preferisco che si determinino dei fatti nuovi che rompano questo « equilibrio » e che costringano tutti noi ad affrontare la materia nel suo complesso. In tal senso, mi appello anche a lei, onorevole sottosegretario, che presiede la Commissione paritetica istituita con la legge di riforma dell'editoria.

FRANCESCO SERVELLO. Sono sensibile alle preoccupazioni del sottosegretario ma ho l'impressione che il risultato che si può determinare con l'approvazione di questo emendamento sia quello opposto. Si rischia infatti di incentivare la produzione pubblicitaria a favore della carta stampata. Invito il Governo e le forze politiche — e non solo di maggioranza — a definire la questione.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Da queste considerazioni mi pare tragga conferma quanto da me affermato: c'è un minimo di garanzia fornita alle testate, togliendogliela si creerebbe una situazione talmente problematica che l'intervento ulteriore si renderà inevitabile.

ANTONIO BERNARDI. Questo è esattamente il contrario di quello che ho detto io: non c'è alcuna garanzia.

MICHELE ZOLLA. Credo che le conseguenze della soppressione dell'articolo 5 siano diversamente valutate. Personalmente condivido le preoccupazioni del Governo perché nel delicato settore dell'editoria, dobbiamo evitare che meccanismi faticosamente posti in essere siano turbati o vanificati prima ancora di poter esprimere totalmente i loro effetti. La preoccupazione che la soppressione di questo articolo possa comprimere il pluralismo e dar luogo a squilibri, è ragionevole. È per questo motivo che mi dichiaro

contrario agli identici emendamenti Bernardi ed altri e Servello e Baghino, ritirando nel contempo gli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore al secondo comma, identico all'emendamento Bernardi ed altri.

(È approvato).

L'emendamento Bernardi ed altri risulta pertanto assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento Bernardi ed altri, sostitutivo al terzo comma, identico all'emendamento Servello e Baghino.

(È approvato).

Pertanto, risulta assorbito l'emendamento Servello e Baghino e precluso l'emendamento aggiuntivo al terzo comma Bernardi Antonio ed altri.

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini in terzo grado. È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi. L'affidamento in gestione è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, di superamento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero nel caso in cui il titolare sia eletto membro del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero sia chiamato ad altre funzioni pubbliche elettive, per tutta la durata del mandato. La medesima disposizione si applica ai titolari di rivendite chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali ».

Il sesto comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai comuni a persone fisiche o a persone giuridiche in conformità ai piani comunali predisposti sulla base dei criteri fissati dalle regioni. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione ».

« Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai comuni a persone fisiche o a persone giuridiche in conformità ai piani comunali predisposti sulla base dei criteri fissati dalle regioni. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione ».

Gli onorevoli Bernardi Antonio, Petrocelli, Macciotta, Gualandi e Quercioli, hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al decimo rigo del primo comma, sostituire le parole: « sessantacinquesimo anno di età », con le parole: « età pensionabile ».

Sostituire, al primo comma, le parole successive a: « anno di età » con le seguenti: « L'affidamento in gestione è altresì consentito nel caso in cui il titolare ricopra cariche nazionali, regionali o provinciali purché vi sia il rapporto di una unità ogni cinquecento associati ».

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Dopo il sesto comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, aggiungere il seguente comma:

Le autorizzazioni per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione ».

Il relatore, onorevole Scaiola, ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole successive a: « sessantacinquesimo anno di età », fino alla fine del comma.

Il relatore, onorevole Scaiola, ha presentato il seguente emendamento, identico all'emendamento Bernardi Antonio ed altri, di cui ho già dato lettura:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Dopo il sesto comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 è aggiunto il seguente:

Le autorizzazioni per la rivendita di soli giornali possono essere rilasciate esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione ».

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Vorrei sapere cosa significano le parole: « età pensionabile », contenute nello emendamento Bernardi ed altri.

EDILIO PETROCELLI. Abbiamo fatto riferimento all'età pensionabile perché questa varia da categoria a categoria, oltre che tra lavoratori uomini e donne.

ALESSANDRO SCAIOLA, *Relatore*. Età pensionabile è un'espressione non precisa. Vi sono categorie di lavoratori che hanno età pensionabili rapportate non all'età fisica, ma agli anni di servizio: ad esempio un dipendente dello Stato assunto a 18 anni, dopo 40 anni di servizio va in pensione ed anagraficamente ha 58 anni.

Suggerirei di mantenere il testo attuale che indica un'età precisa, chiaramente individuata. Se in seguito interverranno dei cambiamenti, con provvedimenti legislativi *ad hoc* modificheremo l'età.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere una opinione non in veste di Presidente della Commissione. A me pare opportuna — considerata la tendenza in atto alla revisione della materia pensionistica — una certa prudenza in fatto di età pensionabile. Qui, infatti, non si fa riferimento solo alla pensione, ma vengono indicati alcuni elementi, tenendo conto dei quali può essere affidata in gestione l'attività di edicolante, ossia malattie, infortuni o superamento del sessantacinquesimo anno di età. Ritengo che il problema dell'età pensionabile sia legato ad un concetto più rigido. Invito pertanto i presentatori dell'emendamento a voler considerare questo elemento.

EGIDIO STERPA. Mi dichiaro a favore degli emendamenti presentati dal relatore, e cercherò di spiegarne brevemente il perché.

La soppressione delle parole successive a « sessantacinquesimo anno di età » è quanto mai opportuna perché lasciarle permetterebbe non poche scappatoie. Faccio un esempio: un edicolante che si trovi a ricoprire una delle cariche specificate in questa parte del comma di cui si chiede la soppressione potrebbe far commercio della propria edicola e noi, in definitiva, finiremmo con l'agevolare un caso di corruzione.

Condivido altresì l'emendamento del relatore sostitutivo del secondo comma dell'articolo 6...

PRESIDENTE. Onorevole Sterpa, prendo atto delle sue dichiarazioni, ma devo ricordarle che stavamo parlando dell'emendamento Bernardi ed altri tendente a sostituire al decimo rigo del primo comma le parole « sessantacinquesimo anno di età » con le parole « età pensionabile ».

EDILIO PETROCELLI. Poiché in questa parte dell'articolo è detto che l'affidamento in gestione è consentito nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, ci sembra più corretto aggiungere un altro concetto generale, e

cioè che ciò può avvenire anche per superamento dell'età pensionabile anziché del « sessantacinquesimo anno di età ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Bernardi ed altri, sostituito al decimo rigo del primo comma, contrari relatore e Governo.

(È approvato).

Dovremmo adesso passare alla votazione dell'emendamento del relatore che al primo comma propone di sopprimere le parole successive a « sessantacinquesimo anno di età » fino alla fine del comma.

FRANCESCO BAGHINO. Per quanto riguarda gli emendamenti al primo comma, dichiaro di essere favorevole alla soppressione suggerita dal relatore e contrario all'emendamento Bernardi ed altri tendente a far sì che l'affidamento in gestione sia altresì consentito nel caso in cui il titolare ricopra cariche nazionali, regionali o provinciali purché vi sia il rapporto di una unità ogni cinquecento associati. Ciò, infatti, comporterebbe un allargamento delle ipotesi già previste che appare quanto mai inopportuno.

MICHELE ZOLLA. Se l'articolo 6 dovesse teminare come propone il relatore, cioè con la soppressione delle parole successive a « sessantacinquesimo anno di età », verrebbero ad essere superate anche le preoccupazioni che hanno spinto i colleghi comunisti a presentare i loro emendamenti. Infatti, la disciplina della materia, per coloro che fossero chiamati ad investire le cariche elencate in questo ultimo comma dell'articolo, sarebbe uguale a quella prevista per chi viene ad essere interessato da simili possibilità elettive. E di conseguenza, come dice l'onorevole Baghino, tale aspetto sarebbe disciplinato dal primo comma dell'articolo 6 del disegno di legge.

EGIDIO STERPA. Sono contrario a questa proposta che vanifica la norma precedente che comunque forniva delle garan-

zie. A cosa serve, infatti, che un edicolante che un giorno decide di non fare più quel mestiere affidi ad un terzo la gestione dell'esercizio? Noi dobbiamo evitare questo commercio!

Potremo accettare l'affidamento nel caso di incarichi sindacali al livello nazionale e regionale, ma quando si scende a quello provinciale - l'ho già detto prima - qualsiasi edicolante che vuol far commercio del proprio esercizio è in grado di trovare il modo per farsi eleggere a cariche provinciali.

Sarà necessario collegare il successivo comma all'emendamento approvato sull'età pensionabile; ed in questo senso sono favorevole agli emendamenti presentati dal relatore.

EDILIO PETROCELLI. Ma noi vorremmo restringere e non allargare il numero dei possibili « sindacalisti edicolanti »!

EGIDIO STERPA. Allora, limitiamo la possibilità dell'affidamento ai soli incarichi nazionali.

ALESSANDRO SCAIOLA, Relatore. Ritengo sia corretta l'impostazione che ho precedentemente proposto. Con l'approvazione dell'emendamento Petrocelli si apre una smagliatura che non è corretta e che crea una disparità; era meglio quindi il testo iniziale del Governo che però « apriva » a troppe categorie. Voler privilegiare esclusivamente i rappresentanti sindacali è cosa che non posso condividere.

GIULIANO AMATO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Credo che nella formulazione proposta dal Governo la disposizione sui titolari di incarichi fosse collegata a quella dei mandati elettivi in generale, nella previsione di una materiale impossibilità ad esercitare il mestiere di edicolante da parte del titolare dell'esercizio. Comunque se questo può ingenerare equivoci od abusi il Governo è senza altro favorevole all'emendamento soppressivo della seconda parte del primo comma dell'articolo 6, proposto dal relatore.

EDILIO PETROCELLI. Il gruppo comunista accetta l'emendamento soppressivo presentato dal relatore che vuol perseguire l'obiettivo di evitare gli abusi, obiettivo che noi volevamo raggiungere con il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento al primo comma, parzialmente soppressivo, presentato dal relatore.

(È approvato).

Dichiaro pertanto precluso l'emendamento Bernardi ed altri, sostitutivo dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 6.

Passiamo ora all'emendamento sostitutivo del secondo comma presentato dal relatore che è identico a quello a firma degli onorevoli Antonio Bernardi ed altri.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Lo emendamento proposto dal Governo alla legge originaria di riforma aveva un fine puramente chiarificatore del sesto comma dell'articolo 14 della legge n. 416. Nella dizione, infatti, di « persone fisiche » si faceva riferimento ai rivenditori come unici possibili titolari di una licenza di esercizio.

L'interpretazione che al Governo pare più corretta è che questa norma non intende identificare nei rivenditori persone fisiche gli unici possibili rivenditori, ma solo dire che in quanto le licenze vengano date alle persone fisiche, queste debbono gestirle direttamente, senza alcuna preclusione quindi a che la rivendita sia data in licenza anche ad altri.

Perdurando questa controversia interpretativa vorrei chiarire una volta per tutte che l'autorizzazione può essere rilasciata anche alle persone giuridiche. Qui viene proposto di qualificare esattamente le persone giuridiche; nel merito, dal punto di vista del Governo, non sorgono particolari problemi, non vorrei però che sorgessero questioni giuridiche nel futuro ritenendosi esistente una preclusione per talune persone giuridiche che non hanno la connessione merceologica di cui si parla.

Fatta salva questa preoccupazione, il Governo ritiene che possa essere condivisa la precisazione « qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a persone giuridiche ».

MICHELE ZOLLA. Indubbiamente qui si tende, come lei ha sottolineato, ad evidenziare una certa posizione di privilegio per la concessione di queste licenze, nei confronti delle persone fisiche. Capisco *la ratio* sia della proposta del Governo che di quella del relatore e dei rappresentanti comunisti. Tuttavia ho una perplessità: la libertà di impresa è un principio costituzionale, come è possibile rispettare questo principio se si prendono in considerazione solo imprese gestite dalle persone fisiche?

È un interrogativo che mi pongo come legislatore e credo ne dovremmo tener conto proprio per quel rispetto della Costituzione nel quale si muove la nostra attività legislativa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore al secondo comma, identico all'emendamento Bernardi ed altri.

(È approvato).

L'emendamento Bernardi ed altri risulta pertanto assorbito.

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Dopo l'ottavo comma dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto il seguente:

« Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982 i contributi di cui al presente articolo sono così erogati:

1) dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate e della esistenza di

tutti i requisiti previsti dalla legge, viene erogato l'80 per cento dei contributi calcolati in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dalla impresa;

2) dopo l'accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo ».

Dopo il nono comma dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto il seguente:

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1982, qualora la dichiarazione dell'editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata è esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un biennio. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarate risultino inferiori a quelle accertate, la testata è esclusa dalle provvidenze di cui al numero 2 del nono comma del presente articolo e perde il 20 per cento del contributo erogabile per l'anno successivo ».

Il relatore, onorevole Scaiola, ha presentato il seguente emendamento:

Al punto 1) dell'articolo 7, terza riga, dopo la parola: « legge » aggiungere le seguenti: « e comunque alla scadenza di un semestre dal termine di presentazione delle domande ».

Gli onorevoli Bernardi Antonio, Petrocelli, Macciotta, Gualandi e Quercioli hanno presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere al punto 1), dopo le parole: « della legge », le seguenti: « e comunque alla scadenza di un semestre dal termine di presentazione delle domande ».

Al secondo comma, sostituire il primo periodo col seguente:

« Il nono comma dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente ».

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Governo in carica non ha problemi ad esau-

rire nei tempi le erogazioni relative all'anno 1983. Può essere utile, per vincolare a maggiore solerzia i governi successivi, il termine di un semestre.

PRESIDENTE. E per i periodici ?

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Semmai questa legge dovesse sopravvivere, sopravviverebbe soltanto per i quotidiani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento presentato dal relatore al punto uno dell'articolo 7, identico allo emendamento Bernardi ed altri.

(È approvato).

L'emendamento Bernardi ed altri risulta pertanto assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento Bernardi ed altri sostitutivo del secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

Dopo l'ottavo comma dell'articolo 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono aggiunti i seguenti:

« Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982, i contributi di cui al presente articolo sono così erogati:

1) dopo l'accertamento dei quantitativi utilizzati per la stampa delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, vengono erogati i due terzi dell'importo calcolato tenendo presente, ai fini del settimo comma, il numero delle pagine pubblicitarie dichiarate dall'impresa editrice;

2) dopo l'accertamento del numero delle pagine pubblicitarie stampate viene erogato il saldo.

IX LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1984.

L'impresa perde il diritto a tale saldo qualora risulti non corrispondente al vero la sua dichiarazione circa le percentuali di contenuto pubblicitario. In tal caso l'impresa incorre nell'ulteriore riduzione del venti per cento sull'intero contributo spettante per l'anno successivo».

Il relatore onorevole Scaiola ha presentato il seguente emendamento:

Al punto 1), dopo la parola: « legge » aggiungere le seguenti: « e comunque alla scadenza di un semestre dal termine di presentazione delle domande ».

Gli onorevoli Bernardi Antonio, Petrocelli, Macciotta, Gualandi e Quercioli hanno presentato i seguenti emendamenti:

Aggiungere al punto 1), dopo le parole « dalla legge », le seguenti: « e comunque alla scadenza di un semestre dal termine di presentazione delle domande ».

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« L'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 5 agosto del 1981, n. 416, è soppresso ».

L'onorevole Baghino ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo rigo, sopprimere la parola « dopo »; al secondo rigo, sostituire le parole: « sono aggiunti i seguenti » con le parole: « è sostituito dai seguenti »; al settimo rigo, sopprimere la parola « tale ».

Aggiungere, in fine, le parole: « La percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste è dichiarata dall'editore interessato relativamente al periodo, semestrale o annuale, di concessione delle provvidenze ».

L'onorevole Petrocelli ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma, dopo la parola: « pubblicitario » aggiungere: « semestrale o annuale ».

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. All'ultimo comma dell'articolo 24 della legge n. 416 è detto che la percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste è dichiarata dall'editore interessato, relativamente al periodo, semestrale o annuale, di concessione delle provvidenze.

Questa parte dell'articolo va quindi mantenuta perché si differenzia dalla precedente disposizione dell'articolo 22 che, all'ultimo comma, prevedeva che la testata avrebbe perso il diritto alle provvidenze previste per un biennio qualora la dichiarazione dell'editore non fosse risultata corrispondente al vero.

EDILIO PETROCELLI. Dichiaro di ritirare l'emendamento Bernardi ed altri volto a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 24.

PRESIDENTE. Propongo di accantonare l'esame dell'articolo 8.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

Ai finanziamenti concessi alle imprese editrici ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, può essere accordata dall'Istituto centrale per il credito a medio termine la garanzia sussidiaria di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine presenta annualmente al Ministro per i beni culturali ed ambientali, che ne informa il CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento, formulata secondo le direttive comunicate dal Ministro per i beni culturali ed ambientali.

Gli onorevoli Bernardi Antonio, Petrocelli, Macciotta, Gualandi e Quercioli

hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, prima del primo comma, il seguente:

« Il sesto comma dell'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

“ Per il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti previsti dal presente articolo viene istituito, presso il Ministero per i beni culturali ed ambientali, uno speciale fondo a carico dello Stato di 8 miliardi di lire per ciascun esercizio finanziario dal 1984 al 1993 ” ».

ALESSANDRO SCAIOLA, *Relatore*. L'accoglimento di questo emendamento comporterebbe una nuova spesa, un nuovo onere a carico dello Stato e, conseguentemente, una sospensione dell'esame di questa Commissione, dovendosi acquisire il prescritto parere della V Commissione bilancio.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Volevamo favorire le imprese editrici di libri che sprovviste di garanzie, spesso non ricevono il finanziamento. Ma se si dovesse istituire un fondo *ad hoc* sorgerebbe un problema di copertura perché, in pratica, dovrebbe essere istituito un nuovo capitolo di bilancio. All'ultimo comma dell'articolo 34 della legge n. 416 è istituito presso il Ministero per i beni culturali ed ambientali, uno speciale fondo per il contributo dello Stato, ma l'onere previsto da questo emendamento non può esservi compreso perché di diversa natura.

Poiché l'emendamento comporterebbe problemi di merito e procedurali, invito i colleghi del gruppo comunista a ritirarlo.

EDILIO PETROCELLI. Dichiaro di ritirare l'emendamento Bernardi Antonio ed altri aggiuntivo di un comma all'articolo 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Il relatore, onorevole Scaiola, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 9-bis.

L'articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« I dipendenti delle aziende di cui all'articolo precedente per le quali sia stata dichiarata dal CIPI la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui all'articolo precedente, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui sopra sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni ».

Gli onorevoli Bernardi Antonio, Petrocelli, Macciotta, Gualandi e Quercioli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 9-bis.

All'undicesimo rigo dell'articolo 36, della legge 5 agosto 1981, n. 416, sostituire le parole: « pari alla indennità prevista dai contratti collettivi » con le seguenti: « ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione ».

I due emendamenti risultano identici nella sostanza.

EDILIO PETROCELLI. La logica del nostro emendamento va ricercata nel conflitto che si è creato tra la legge, il regolamento ed i contratti. In sede di prima applicazione della legge, infatti, i contratti prevedevano per il licenziamento o per il fine rapporto da sei a dodici mesi. In tutto questo lasso di tempo si sono avute semplicemente delle cause giudiziarie per stabilire cosa toccasse veramente e ancora non si è definito se debbano essere 2 o 7

mesi. La logica di questo emendamento, suggerito dalle due associazioni interessate a questa che possiamo definire una contrattazione per legge, indica in quattro mesi sia l'indennità di fine rapporto sia quella di licenziamento. Credo che la sua approvazione eviterebbe una serie di conflitti.

PRÉSIDENTE. L'emendamento del relatore ha un contesto più ampio di quello del gruppo comunista.

ALESSANDRO SCAIOLA, Relatore. La differenza sta solo nel fatto che io ho riscritto l'intero testo mentre il collega Petrocelli propone l'inserimento di una frase nel testo originario.

PRÉSIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 9-bis proposto dal relatore, identico nella sostanza a quello Bernardi Antonio ed altri.

(È approvato).

L'articolo aggiuntivo 9-bis Bernardi ed altri si intende pertanto assorbito.

Gli onorevoli Bernardi e Petrocelli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 9-ter:

ART. 9-ter.

Al quarto comma dell'articolo 35, della legge 5 agosto 1981, n. 416, le parole: « a 24 mesi » sono sostituite con le parole: « a 48 mesi ».

GIULIANO AMATO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Parlare di quattro anni invece che di due è anomalo rispetto all'attuale tentativo legislativo che tende a spostare tutti i termini al di sotto dei due anni. Sono pertanto contrario.

EDILIO PETROCELLI. Dobbiamo insistere nel chiedere l'approvazione di questo emendamento che tiene conto delle difficoltà di procedere alla ristrutturazione del settore dell'editoria.

GIULIANO AMATO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. C'è un indirizzo generale del Governo di portare questi trattamenti a termine al limite dei due anni, quindi se l'emendamento venisse approvato dovrei chiedere la sospensione della discussione di questo provvedimento.

PRÉSIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 9-ter, contrario il Governo.

(È respinto).

Poiché al successivo articolo 10 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 10.

La lettera c) del primo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituita dalla seguente:

« c) corresponsione, fino al 31 dicembre 1986 nei casi previsti dalle lettere a) e b) da parte degli istituti previdenziali di una indennità pari all'indennità di anzianità maturata per gli anni di servizio effettivamente prestati nella azienda, fino ad un massimo di dieci anni ».

La modifica di cui al comma precedente ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416.

La spesa relativa fa carico ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, avente la qualificazione di spesa obbligatoria.

All'onere, valutato in lire 13 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 13 miliardi relativi all'anno 1984, l'accantonamento "Modificazioni alle

disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vicepretore onorario" e, quanto a lire 3 miliardi, relativi a ciascuno degli anni 1985 e 1986, la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore".

(È approvato).

Il relatore, onorevole Scaiola, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 10-bis.

L'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), che, a norma della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti professionisti, provvede a corrispondere ai propri iscritti:

a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dal precedente articolo 35;

b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dal precedente articolo 37, lettera b);

c) l'indennità prevista dal precedente articolo 37, lettera c);

d) il trattamento speciale di disoccupazione previsto dall'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni.

Il finanziamento delle prestazioni poste a carico dell'INPGI dalle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, è assicurato, a decorrere dal 1° gennaio 1985, con un contributo unico del 30,39 per cento sulle retribuzioni imponibili, di cui il 23,24 per cento a carico dei datori di lavoro e il 7,15 per cento a carico dei lavoratori. La suddetta aliquota è com-

prendiva dei contributi per il finanziamento degli asili nido e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 cessano di avere efficacia le norme che risultino incompatibili e in contrasto con le disposizioni contenute nel presente articolo. Resta fermo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, per la gestione e il finanziamento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto ».

Gli onorevoli Bernardi Antonio, Petrocelli, Macciotta, Gualandi e Quercioli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 10-bis.

L'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416 è sostituito dal seguente:

« L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), che, a norma della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti, provvede a corrispondere ai propri iscritti:

a) il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dal precedente articolo 35;

b) la pensione anticipata di vecchiaia prevista dal precedente articolo 37, lettera b);

c) l'indennità prevista dal precedente articolo 37, lettera c);

d) il trattamento speciale di disoccupazione previsto dall'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni.

Il finanziamento delle prestazioni poste a carico dell'INPGI dalle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, è assicurato, a decorrere dal 1° gennaio 1985, con contributo unico del 30,39 per cento sulle retribuzioni imponibili, di cui il 23,24 per cento a carico dei datori di lavoro e il 7,15 per cento a carico dei

lavoratori. La suddetta aliquota è comprensiva dei contributi per il finanziamento degli asili nido e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 cessano di avere efficacia le norme che risultino incompatibili e in contrasto con le disposizioni contenute nel presente articolo. Resta fermo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, per la gestione e il finanziamento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto ».

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Chiedo ai proponenti di ritirare i loro emendamenti.

ALESSANDRO SCAIOLA, *Relatore*. Aderendo all'invito del Governo, ritiro il mio articolo aggiuntivo 10-bis.

EDILIO PETROCELLI. La disposizione vuole autorizzare la ristrutturazione interna dei fondi di previdenza dell'istituto « Giovanni Amendola »: all'interno delle voci di previdenza ce ne sono di attive e di passive e una unificazione consentirebbe alla associazione, nel momento in cui va a compiere un intervento, di avere una gestione unica del suo bilancio e quindi di poter prendere i soldi dalle voci in attivo — quale ad esempio quella sulla tubercolosi, dove ci sono miliardi non spesi —. Noi consigliamo di utilizzare in modo diverso i fondi senza andare a gravare né sul bilancio dello Stato né sull'INPGI, ma consentendo una ristrutturazione della gestione interna del fondo che gli stessi giornalisti hanno costituito. Rimarrebbe lo stesso tipo di gestione separata: mi sembra una soluzione del tutto legittima che consente l'utilizzazione di miliardi finora immobilizzati.

EGIDIO STERPA. È una materia nella quale non mi addentro perché molto complessa. La mia preoccupazione è che si vada ad intaccare la solidità dell'INPGI, che già oggi ha dei problemi e probabilmente ne avrà di più gravi in futuro se dovesse essere approvata questa norma, anche se

è vero che la richiesta viene dai giornalisti ed è accettata dagli editori. Io credo che dovremmo sentire anche il parere dell'INPGI, dal momento che il patrimonio è dei giornalisti ed agli editori la sua solidità interessa relativamente. Capisco la *ratio* di chi ha presentato questo articolo aggiuntivo ma non avendo delle certezze in materia preferisco astenermi; mi sta infatti a cuore la solidità di un istituto di cui per altro faccio parte e a favore del quale sto conducendo una battaglia, visto che mi batto per la pluralità degli istituti di previdenza.

MICHELE ZOLLA. Ho ascoltato con attenzione quello che ha detto l'onorevole Petrocelli e non mi pare che ciò sia privo di logica: nell'INPGI sono necessari taluni aggiustamenti.

Ci troviamo però di fronte ad un problema più complesso e di carattere generale. Affrontare in questa sede un aspetto settoriale della più vasta tematica che attiene ai problemi della previdenza dei giornalisti credo sia pericoloso sia per la funzionalità, sia per la gestione dell'istituto stesso. Per cui personalmente sarei del parere che questa norma, suggerita dal collega Petrocelli, dovrebbe essere ripresa in una sede più opportuna che credo possa essere quella della riforma del sistema previdenziale e non quella della modifica di alcune norme del settore dell'editoria.

PRESIDENTE. Vorrei fare una osservazione sperando che ci aiuti a risolvere la questione. Non si tratta soltanto di una redistribuzione interna di cassa di previdenza per i giornalisti. Al secondo comma di questo articolo si fa, addirittura, una previsione rispetto alle aliquote che saranno a carico del datore di lavoro e dei giornalisti per la dotazione di questi fondi, il che va ad incidere su un aspetto che pone certamente qualche problema di ammissibilità di questo emendamento all'interno della discussione del disegno di legge oggi al nostro esame. Tale materia, infatti, è chiaramente demandata alla competenza della XIII Commissione lavoro e previdenza sociale. Io mi rendo conto di

questa necessità, ma il problema che attiene alla gestione dell'INPGI dovrebbe entrare a far parte della discussione, che è già in atto, sulla riforma dell'intero sistema previdenziale.

Questo mi pare un modo corretto di proseguire i nostri lavori, anche perché su tale delicata materia è necessaria una valutazione più attenta non solo della nostra Commissione, ma anche della Commissione competente per materia che sarà chiamata ad esprimere un parere.

Inviterei pertanto il relatore e il gruppo comunista a ritirare questo emendamento, tenendo conto che il Governo ove lo ritenesse opportuno può senz'altro chiedere una sospensione dei nostri lavori per una più attenta valutazione complessiva della materia.

EDILIO PETROCELLI. Convengo sulle osservazioni del presidente, ma l'ultimo comma dell'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in effetti così recita: « Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive ». Non possiamo accettare l'emendamento sostitutivo del primo e del secondo comma dell'articolo 38 della legge n. 416, mentre chiediamo la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 38 suggerendo che il coordinamento venga effettuato con un decreto.

PRESIDENTE. Mi pare che il mio invito di ritirare i propri emendamenti sia stato accolto solo dal relatore; il gruppo comunista insiste sulla propria proposta di emendamento.

EDILIO PETROCELLI. Signor presidente, noi siamo favorevoli alla modifica della prima parte di questo articolo, ma sulla questione contributiva sussiste da parte nostra qualche perplessità. Proponiamo quindi di stralciare questo articolo oppure di votarlo per divisione.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Nel caso la Commissione ritenga di proseguire la discussione su questo articolo chiedo la sospensione dei nostri lavori.

EGIDIO STERPA. Credo sia necessario arrivare ad una rapida approvazione di questo provvedimento e, per i motivi che ho già avuto modo di illustrare, dichiaro il mio voto contrario all'emendamento del gruppo comunista; nel caso, infatti, non ci fosse stato un reale pericolo di far slittare l'approvazione di questo provvedimento io mi sarei astenuto.

FRANCESCO BAGHINO. Se questa richiesta di sospensione è limitata nell'arco delle 24 ore la ritengo senz'altro accettabile; nel caso, invece, tale limite fosse indeterminato si rischierebbe di non far approvare il provvedimento.

ALESSANDRO SCAIOLA, *Relatore*. Di fronte alla richiesta del Governo e alle perplessità che questo articolo aggiuntivo da me presentato ha suscitato, ritengo opportuno che tale materia sia sottoposta al parere della XIII Commissione lavoro e previdenza sociale.

Con l'approvazione di questo articolo prospettavo un miglioramento della gestione dell'INPGI, ma di fronte alle giuste perplessità che il Governo ha manifestato sarebbe opportuno, non solo da parte mia, ma anche da parte del gruppo comunista, arrivare ad una posizione unitaria. Propongo quindi all'onorevole Bernardi di ritirare il proprio emendamento che verrà contenuto in un ordine del giorno nel quale si chiede l'impegno del Governo a disciplinare la materia nel più breve tempo possibile, e nelle forme più idonee ed opportune.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Tale materia è però da inquadrare all'interno della riforma del sistema pensionistico, ivi comprese alcune gestioni previdenziali.

Il Governo si è già impegnato in sede parlamentare a rivedere l'intera materia

in modo organico e, nel caso accettasse l'ordine del giorno ora proposto, peccerebbe nei confronti di chi gli chiede organicità di intervento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei giungere ad un accordo all'interno della nostra Commissione. Chiedo ai presentatori dell'articolo aggiuntivo 10-bis di ritirare le loro proposte. In seguito quello che sarà il destino delle pensioni è nelle mani del Parlamento.

EDILIO PETROCELLI. Quando avremo la legge organica si disciplinerà anche questa materia.

PRESIDENTE. I tempi sono quelli della legge organica, comunque l'articolo aggiuntivo è ritirato?

EGIDIO STERPA. Mi pare che nelle affermazioni del sottosegretario Amato ci sia un implicito accoglimento delle richieste nel quadro della revisione organica della materia pensionistica. D'altra parte, collega Petrocelli, dipende dal Parlamento la disciplina della materia.

EDILIO PETROCELLI. Di fronte a questa pluralità di posizioni chiediamo la votazione per parti separate dell'articolo aggiuntivo 10-bis, ritirando nel contempo il secondo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo aggiuntivo 10-bis fino alle parole « modificazioni ed integrazioni ».

(*E approvata*).

Pongo in votazione l'ultima parte dell'articolo aggiuntivo 10-bis.

(*E respinta*).

A seguito dell'esito delle votazioni intervenute, per motivi di coordinamento formale, l'articolo aggiuntivo risulta della seguente formulazione, essendo le altre parti dell'articolo, come testé approvato,

già contenute nel testo vigente dell'articolo 38 della legge 5 agosto 1981, n. 416:

ART. 10-bis.

All'articolo 38, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« c) l'indennità prevista dal precedente articolo 37, lettera c) ».

Poiché agli articoli 11 e 12 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 11.

Il primo comma dell'articolo 49 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Qualora, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una impresa editi, o controlli imprese che editino, un numero di testate la cui tiratura nell'anno 1981 risulti superiore al venti per cento delle copie complessivamente tirate nello stesso anno dai giornali quotidiani in Italia, deve provvedere entro tre anni alla alienazione di testate, azioni, partecipazioni, quote di società o alla cessione di contratti di affitto o di gestione di testate in modo da editare alla scadenza del triennio, direttamente o tramite società controllate, testate la cui tiratura non fosse nel 1981 superiore al venti per cento di quella complessiva dei quotidiani in Italia. In applicazione della presente norma i contratti di affitto o di gestione sono sempre cedibili, malgrado patto contrario ».

(*E approvato*).

ART. 12.

La commissione tecnica per l'editoria prevista dall'articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, è soppressa.

Le competenze della commissione di cui al comma precedente, relative al completamento dell'applicazione di quanto disposto dagli articoli 44, 45 e 46 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono trasferite alla commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 54 della medesima legge 5 agosto 1981, n. 416.

(È approvato).

Il relatore onorevole Scaiola, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 12.-bis.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1982, n. 939, è aggiunto il seguente comma:

A decorrere dai contributi relativi al 1982 le cooperative di cui all'articolo 6 ed all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani, possono presentare la domanda per i contributi di cui all'articolo 22 della legge stessa, relativi sia al primo che al secondo semestre di ogni anno, entro il primo semestre dell'anno successivo.

ALESSANDRO SCAIOLA, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo da me presentato riguarda la proroga dei termini di presentazione della domanda per i contributi di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1982, n. 939, per le cooperative che esercitano impresa editoriale di giornali quotidiani e che hanno situazioni amministrative molto complesse e situazioni finanziarie molto pesanti.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Espri- mo parere favorevole su tale articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 12-bis, favorevole il Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 8 precedentemente accantonato e di cui ho già dato lettura.

EDILIO PETROCELLI. Nell'ultimo comma dell'articolo 24 basta aggiungere « semestrale o annuale ».

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. È stato proposto un termine di sei mesi dalla domanda sia per i quotidiani che per i periodici.

Faccio presente che gli accertamenti relativi ai periodici sono qualitativamente diversi da quelli dei quotidiani per i quali si deve accertare solo la tiratura, la pubblicità, eccetera; quindi, stabilire un termine generale relativo ai periodici fa saltare i limiti che, in qualche modo, la legge voleva porre alla erogazione dei contributi.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

L'ottavo comma dell'articolo 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dai seguenti:

« Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982, i contributi di cui al presente articolo sono così erogati:

1) dopo l'accertamento dei quantitativi utilizzati per la stampa delle singole

testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, vengono erogati i due terzi dell'importo calcolato tenendo presente, ai fini del settimo comma, il numero delle pagine pubblicitarie dichiarate dall'impresa editrice;

2) dopo l'accertamento del numero delle pagine pubblicitarie stampate viene erogato il saldo.

La percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste è dichiarata dall'editore interessato, relativamente al periodo, semestrale o annuale, di concessione delle provvidenze.

L'impresa perde il diritto al saldo di cui al n. 2) del precedente comma qualora risulti non corrispondente al vero la sua dichiarazione circa le percentuali di contenuto pubblicitario. In tal caso l'impresa incorre nell'ulteriore riduzione del 20 per cento sull'intero contributo spettante per l'anno successivo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Risultano pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 8.

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Petrocelli, Bernardi Antonio, Sandirocco, Giadresco, Gualandi e Macciotta, hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La II Commissione interni della Camera,

visti

gli articoli 26 e 45 della legge n. 416 del 5 agosto 1981;

considerato

che la somma di un miliardo prevista per la stampa destinata all'emigrazione all'estero è del tutto insufficiente e che tale somma è rimasta invariata dal 1978 e quindi, di fatto, si è avuta una progressiva riduzione dei contributi;

ritiene

penalizzanti per la stampa di media tiratura i criteri previsti dall'articolo 3 del

decreto del Presidente della Repubblica n. 48 del 15 febbraio 1983, i quali facilitano la concentrazione fino al 70 per cento dei contributi su poche testate già finanziariamente solide e maggiormente sostenute dalla pubblicità;

considera

urgente la individuazione di procedure più snelle in grado di evitare i ritardi nella erogazione dei contributi;

impegna

il Presidente del Consiglio a predisporre, al più presto e con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 26, una sostanziale modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 48, sentita l'apposita commissione per la stampa italiana all'estero;

invita

il Governo a portare in sede di approvazione del bilancio 1985 a 2 miliardi il fondo annuale destinato alla stampa per l'emigrazione.

(0/1830/2/1)

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Dichiaro di accettare come raccomandazione l'impegno rivolto al Governo per una sostanziale modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 48. Non posso invece accettare, essendo ormai il Governo non più investito della questione, quanto richiesto nella seconda parte dell'ordine del giorno.

EDILIO PETROCELLI. Per quanto riguarda la prima parte possiamo mettere « al più presto » senza indicare un limite tassativo di 90 giorni, ma ci teniamo che venga approvato perché c'è una insoddisfazione generale a proposito della stampa per l'emigrazione.

Per quanto riguarda il secondo « impegna » potremmo anticipare il tutto nella prima parte.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Resta

il fatto che di fronte ad una legge che scade nel 1985 si chiede un impegno a portare un punto fino al 1988.

EDILIO PETROCELLI. Mi rendo conto delle osservazioni del Governo e concordo su questo punto accettando di modificare l'impegno in invito. Invitiamo cioè il Governo a portare in sede di approvazione del bilancio 1985 a 2 miliardi il fondo annuale destinato alla stampa per l'emigrazione.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Non posso accoglierlo neanche in questi termini. Stanno per essere esaminati dalla Camera il bilancio a legislazione vigente e la legge finanziaria, ci sono quindi mille strumenti per cercare di aumentare quel contributo e non vedo quale possa essere il significato di un simile ordine del giorno.

EDILIO PETROCELLI. Sarebbe stato meglio procedere con un articolo di legge a spostare i fondi della legge n. 416 sul fondo per l'emigrazione; non abbiamo voluto creare problemi alla approvazione di questo provvedimento che in quel modo sarebbe dovuto tornare alla V Commissione bilancio ed abbiamo preferito presentare un ordine del giorno. Vogliamo, però, che questo ordine del giorno resti come documento scritto e come precedente per quando arriveremo all'esame del bilancio dello Stato.

Per maggiore chiarezza chiedo, comunque, che si proceda alla votazione per parti separate di questo ordine del giorno.

GIULIANO AMATO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Ripeto di accettare come raccomandazione l'impegno rivolto al Governo per una sostanziale modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 48 ma di non potere in alcun modo accettare la seconda parte, visto che il Governo non è più investito della questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'ordine del giorno, fino alle parole « stampa italiana all'estero ».

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte, non accolta dal Governo.

(È respinta).

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa alla disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria » (1830).

Presenti e votanti . . .	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli . . .	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aniasi, Balestracci, Baghino, Bernardi Antonio, Caprili, Colombini, Conti, Dignani Grimaldi, Drago, Filippini, Gualandi, Levi Baldini, Lo Bello, Memmi, Migliasso, Petrocelli, Piredda, Scaiola, Servello, Sterpa, Torelli, Zampieri, Zolla.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA